

Malgrado il disposto dell'art. 6, n. 3, dell'accordo sulla politica sociale, il principio della parità delle retribuzioni è violato da una disposizione quale l'art. L.12, lett. b), del code des pensions civiles et militaires de retraite, nei limiti in cui essa esclude dal beneficio delle maggiorazioni di anzianità da essa istituita ai fini del calcolo delle pensioni di vecchiaia i dipendenti pubblici di sesso maschile che siano in grado di provare di aver preso a carico l'allevamento dei propri figli.

(¹) GU C 366 del 18.12.1999.

SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

24 gennaio 2002

nella causa C-372/99: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana (¹)

(«Inadempimento di uno Stato — Direttiva del Consiglio 93/13/CE — Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori — Mezzi destinati a far cessare l'uso di dette clausole»)

(2002/C 84/15)

(Lingua processuale: l'italiano)

Nella causa C-372/99, Commissione delle Comunità europee (agente: signor P. Stancanelli) contro Repubblica italiana (agente: signor U. Leanza, assistito dal signor P.G. Ferri quindi signor U. Leanza, assistito dal signor G. de Bellis) avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica italiana, non avendo adottato i provvedimenti necessari per:

- applicare le disposizioni della direttiva del Consiglio 5 aprile 1993, 93/13/CEE, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95, pag. 29), a tutti i contratti stipulati tra un consumatore e un professionista;
- recepire l'art. 5, terza frase, della suddetta direttiva, e
- recepire integralmente gli artt. 6, n. 2, e 7, n. 3, della stessa direttiva, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza della suddetta direttiva,

la Corte (Quinta Sezione), composta dai sigg. P. Jann (relatore), presidente di sezione, D.A.O. Edward e A. La Pergola, giudici, avvocato generale: S. Alber cancelliere: R. Grass ha pronunciato il 24 gennaio 2001 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) La Repubblica italiana, non avendo adottato i provvedimenti necessari per recepire integralmente l'art. 7, n. 3, della direttiva del Consiglio 5 aprile 1993, 93/13/CEE, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza di detta direttiva.
- 2) La Repubblica italiana è condannata alle spese.

(¹) GU C 352 del 4.12.1999.

SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

6 dicembre 2001

nella causa C-373/99: Repubblica ellenica contro Commissione delle Comunità europee (¹)

(«FEAOG — Liquidazione dei conti — Esercizio 1995 — Ortofrutticoli — Seminativi»)

(2002/C 84/16)

(Lingua processuale: il greco)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-373/99, Repubblica ellenica (agenti: sigg. V. Kontolaimos e I.-K. Chalkias) contro Commissione delle Comunità europee (agente: sig.ra M. Condou-Durande), avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento parziale della decisione della Commissione 28 luglio 1999, 1999/596/CE, che modifica la decisione 1999/187/CE, relativa alla liquidazione dei conti presentati dagli Stati membri per le spese dell'esercizio finanziario 1995 finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione garanzia (GU L 226, pag. 26), la Corte (Quinta Sezione), composta dai sigg. P. Jann, presidente di sezione, S. von Bahr, D.A.O. Edward, A. La Pergola e L. Sevón (relatore), giudici, avvocato generale: A. Tizzano, cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore, ha pronunciato il 6 dicembre 2001 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Repubblica ellenica è condannata alle spese.

(¹) GU C 6 del 8.1.2000.